

Porte, cancelli, barriere elettriche

Il DM 37/08

Gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere sono soggetti al D. M. n. 37 del 22 gennaio 2008 (lettera a del comma 2 dell'art.1 del decreto) << Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici>> . Infatti l'art.1 del decreto 37/08 dispone:

- “ 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, **nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere**”

Ciò comporta l'obbligo- da parte della ditta installatrice- del rilascio della certificazione di conformità a seguito di lavori di installazione, ampliamento, trasformazione di impianti *per l'automazione di porte, cancelli e barriere* ; c'è da aggiungere che questa è una novità rispetto alla precedente Legge n° 46 del 1990, nella quale non rientravano tali impianti, fermo restando che nella L. 46/90 rientrava comunque l'obbligo di certificazione degli impianti elettrici a servizio dei cancelli, porte e barriere¹.

D.Lgs . 17/10

Il 6 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. del 27/1/10 n. 17 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine “. Il provvedimento ha abrogato la precedente direttiva , recepita in Italia col DPR 24/7/96 n. 459. Bisogna precisare che la Direttiva 2006/42/CE sarà abrogata il 20 gennaio 2027 , in favore del nuovo regolamento 2023/1230

Regolamento Europeo

Il 29 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) **2023/1230** del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativo alle macchine.

¹

Gli “impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere” rientrano nell'ambito di applicazione del DM 37/08, ma sono soggetti anche all'applicazione della direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine), recepita in Italia con il DLgs 17/10. Essendo quest'ultima una norma comunitaria, prevale sul DM 37/08 , pertanto nella realizzazione di tali impianti occorre seguire le prescrizioni in essa contenute. Dunque, all'installazione di un nuovo cancello motorizzato l'impresa installatrice: non è tenuta a possedere l'abilitazione di cui al DM 37/08.; per eseguire , invece, operazioni di manutenzione straordinaria, occorre che l'impresa installatrice possieda l'abilitazione all'art.1 comma 2 lettera “a” di detto decreto 37/08.

Questo nuovo Regolamento nasce dalla necessità di uniformare i requisiti di salute e sicurezza all'interno dell'Unione Europea per far sì che siano aggiornati rispetto al progresso tecnologico (come l'intelligenza artificiale), ma anche alla progettazione, costruzione e commercio dei macchinari; in quanto, la vecchia direttiva [2006/42/CE], non copriva sufficientemente i nuovi rischi derivanti dalle tecnologie emergenti, visto l'uso sempre più diffuso di tecnologie collaborative in ambito industriale.